

COMUNE DI MONDAVIO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con deliberazioni

Del Consiglio Comunale

n. 79 del 31 Ottobre 1995.

n. 6 del 30 Gennaio 1996

n. 67 del 10.11.2004

I N D I C E

CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Istituzione della tassa)	pag.	4
Art. 2 (Oggetto del regolamento)	pag.	4
Art. 3 (Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani)	pag.	4
Art. 4 (Presupposto della tassa)	pag.	4
Art. 5 (Esclusioni dalla tassa)	pag.	5
Art. 6 (Soggetti passivi)	pag.	7
Art. 7 (Condomini, multiproprietà, centri commerciali integrati)	pag.	7
Art. 8 (Locali tassabili)	pag.	8
Art. 9 (Aree tassabili)	pag.	9
Art. 10 (Deduzioni)	pag.	10

CAPO SECONDO – TARIFFE

Art. 11 (Obbligazione tributaria).....	pag.	11
Art. 12 (Riduzioni di tariffa)	pag.	11
Art. 13 (Esenzioni)	pag.	13
Art. 14 (Copertura finanziaria delle esenzioni e delle riduzioni)	pag.	13
Art. 15 (Riduzione della tassa per carenze organiche del servizio)	pag.	13
Art. 16 (Riduzione della tassazione per mancato svolgimento pro- tratto del servizio)	pag.	14
Art. 17 (Gettito del tributo)	pag.	14
Art. 18 (Tariffazione per l'anno 1995)	pag.	15
Art. 19 (Tariffazione dall'1.1.1996)	pag.	15

Art. 20 (Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe)	pag. 15
Art. 21 (Criteri di applicazione della tassa)	pag. 16
Art. 22 (Tassa giornaliera di smaltimento)	pag. 16

CAPO TERZO – DENUNCE E ABBUONI

Art. 23 (Denunce)	pag. 17
Art. 24 (Denuncia di variazione)	pag. 18
Art. 25 (Norme transitorie e di prima applicazione)	pag. 18
Art. 26 (Modalità dei rimborsi)	pag. 18

CAPO QUARTO – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 (Funzionario Responsabile)	pag. 20
Art. 28 (Sanzioni e interessi)	pag. 21
Art. 29 (Abrogazioni e norme di rinvio)	pag. 21
Art. 30 (Entrata in vigore)	pag. 22

TABELLA "A"	pag. 23
--------------------------	---------

C A P O P R I M O

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Istituzione della tassa)

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati, e delle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi individuate dal Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento e dalle planimetrie ivi allegate, è istituita apposita tassa annuale da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Mondavio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo Terzo del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

ART. 3

(Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 19 Settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti riguardanti l'ambito e le modalità di svolgimento del servizio che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

ART. 4

(Presupposto della tassa)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa ai sensi del precedente articolo.
2. Sono assoggettate a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 400 metri quadrati in ragione del 25%.
3. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
4. Nelle zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni, relativamente alle quali gli occupanti o detentori degli insediamenti sono comunque tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, la tassa è dovuta in misura pari al 30% della tariffa.
5. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione di più riduzioni previste dal presente regolamento ne è consentito il cumulo nel limite massimo complessivo del 60% (sessanta per cento) della tariffa ordinaria.

ART. 5 (Esclusioni dalla tassa)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. Non sono inoltre soggetti alla tassa i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti (quali ad esempi vano ascensore, locale termico).
3. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del Decreto Legislativo n. 507/1993.
- 4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per le specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti**

speciali non assimilabili agli urbani, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Per le attività di seguito elencate, ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono i rifiuti speciali, tossici o nocivi, sono applicate le seguenti riduzioni della superficie complessiva soggetta al tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte e a condizione che l'interessato dimostri, con idonea documentazione, di provvedere allo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, nel rispetto della normativa vigente.

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%
Laboratori eliografici, di sviluppo fotografico, incisioni e serigrafie	20%
Vetriere	30%
Officine di riparazione veicoli e cicli	30%
Officine di autoriparatori e di elettrauto	30%
Gommisti	30%
Autocarrozzerie	30%
Autolavaggi e autorimesse	30%
Distributori di carburante	30%
Falegnamerie, verniciatura e allestimento insegne	20%
Fonderie, carpenterie metalliche, metalmeccaniche e galvanotecniche	40%
Ambulatori medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	20%
Laboratori di analisi	20%
Sartorie e pelletterie	20%
Lavorazione di materie plastiche e vetroresina	20%

Per attività non considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Su specifica istanza dei titolari delle attività, per lo smaltimento di cartoni e imballaggi, provenienti da attività commerciali, verrà rimborsata la spesa dimostrata per lo smaltimento in proprio, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, maggiorata del 10%, fino ad una somma pari al 30% della tassa dovuta per la superficie tassata come attività produttiva o commerciale. Per aver diritto a tale rimborso, il contribuente dovrà presentare all'Ufficio Tributi del Comune apposita istanza, corredata da idonea documentazione attestante la qualità e la quantità del rifiuto smaltito in proprio, entro e non oltre il 20 gennaio successivo alla data di iscrizione a ruolo.

ART 6 (Soggetti passivi)

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, locazione, comodato, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

ART. 7 (Condomini, multiproprietà, centri commerciali integrati)

1. Le parti di uso comune del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.
2. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. E' fatto obbligo all'Amministratore del condominio di presentare al competente Ufficio del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali del condominio.
4. Per gli alloggi ed i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva; il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed

aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree ad uso esclusivo.

5. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

ART. 8 (Locali tassabili)

1. Si considerano locali tassabili, agli effetti del presente tributo, tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
 - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
 - e) tutti i vani principali, accessori e pertinenze (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi,

dormitori, refettori, lavatoi, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

- f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alla sosta del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici (comprese le unità sanitarie locali) dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di ogni genere;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alla sosta del pubblico, degli automezzi o al deposito di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
- h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

3. Ai fini del calcolo della superficie tassabile si precisa che:

- a) per il vano scale viene considerata la superficie della tromba moltiplicata per il numero di piani con l'esclusione del piano di sottotetto.
- b) I sottotetti, cui si accede con scala fissa, vanno conteggiati limitatamente alla parte di altezza superiore a 1,70 m., qualunque sia lo stato delle finiture degli stessi;**
- c) I garage, i sotterranei e i seminterrati non destinati ad abitazione, ufficio o altra attività e aventi accesso dall'esterno, vanno conteggiati al 50% della loro superficie reale, così come vanno conteggiati al 50% gli accessori, le pertinenze, i ripostigli, ecc. esterni al corpo di fabbrica principale non al servizio di una qualche attività'.**

ART. 9 (Aree tassabili)

1. Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività o servizi connessi, individuate nell'ambito del perimetro destinato all'espletamento delle attività in questione, in quelle abitualmente interdette al pubblico non interessato ad usufruire del servizio;
 - b) aree scoperte ad uso privato che usufruiscono del servizio di smaltimento dei rifiuti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde;
 - c) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari, non diversamente tassabili (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio macchine, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
 - d) le aree scoperte o parzialmente coperte adibite ad attività sportive, con esclusione di quelle di regola destinate all'esercizio effettivo dello sport;
 - e) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al pubblico demanio, se adibita agli usi sopra indicati o ad altri usi privati, suscettibile di generare rifiuti solidi urbani interni.
2. Non sono tassabili quelle parti di aree che non svolgono una concreta modalità di esercizio dell'attività, ma svolgono una mera modalità di contorno, come aiuole, spazi verdi, fontane ornamentali.

ART. 10 (Deduzioni)

1. Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, comprese quelle che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree soggette a tassazione e non suscettibili di autonoma tassazione, escluse quelle non tassabili per effetto di disposizioni di legge o di altre norme del presente Regolamento, sono computate nel limite del cinquanta per cento.
2. La riduzione di superficie di cui al comma 1 è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo a quello di presentazione.

CAPO SECONDO

TARIFFE

ART. 11

(Obbligazione tributaria)

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ART. 12

(Riduzioni di tariffa)

1. La tariffa unitaria si applica in misura ridotta, per particolari condizioni d'uso, nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 25%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale (inferiore a 6 mesi) o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale

destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 25%;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: riduzione del 25% (venticinque per cento);

d) utente che, versando nelle circostanze di cui alla precedente lett. b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: riduzione del 30%;

2. Le riduzioni tariffarie di cui al comma 1 sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo a quello di presentazione.
3. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico – organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo e qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio, in termini di riduzione del costo del servizio, che gli investimenti producono al gestore del servizio stesso.
4. Analoga riduzione è concessa nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero o riciclo dei rifiuti stessi sotto forma di energia o materie prime secondarie.
5. Il procedimento per la determinazione e la concessione delle agevolazioni previste dal presente articolo è avviato su documentaria istanza dell'utente.
6. Il Responsabile del Servizio, acquisita, nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta Comunale, previa rigorosa valutazione tecnica la soluzione tariffaria più opportuna in relazione all'intensità degli effetti accertati, ricorrendo il caso di cui al comma 3, o alla rilevanza quantitativa e di suscettibilità di riutilizzo nel caso di cui al comma 4.
7. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste; allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui

sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.

8. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, si applicano le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

ART. 13 (Esenzioni)

1. Sono esenti dal tributo:
 - a) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
 - b) gli stabili (e relative aree) adibiti ad Uffici comunali e a tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune.
 - c) Caserme militari dei corpi armati dello Stato, comprese le abitazioni di servizio.
2. Anche per gli edifici ed aree ricomprese nel presente articolo è obbligatoria la denuncia, con annotata la richiesta di esenzione.

ART. 14 (Copertura finanziaria delle esenzioni e delle riduzioni)

1. Le esenzioni e le riduzioni di cui agli artt. 12 e 13 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 15 (Riduzione della tassa per carenze organiche del servizio)

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto sino alla regolarizzazione del servizio ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal

mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al Responsabile del Servizio Nettezza Urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il Responsabile del Servizio Nettezza Urbana comunica all'Ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio e le cause che l'hanno impedita.

ART. 16

(Riduzione della tassa per mancato svolgimento protratto del servizio)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 50% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 17

(Gettito del tributo)

1. La tariffa della tassa è determinata, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dagli artt. 61, commi 2, 3 e 3-bis, e 67, comma 3, del Decreto Legislativo n. 507/1993 e, per il 1994 e il 1995, dall'art. 79, comma 5, dello stesso decreto.
2. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale un importo del cinque per cento a titolo di costo dello spezzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, comma 3, n. 3), del

D.P.R. 10 Settembre 1982 n. 915; l'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

3. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al cinquanta per cento del costo medesimo, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge 2 Marzo 1989 n. 66, come convertito dalla Legge 24 Aprile 1989 n. 144.

ART. 18

(Tariffazione per l'anno 1995)

1. La tassa è individuata sino al 31.12.1995 in base alla tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati.

ART. 19

(Tariffazione dall'1.1.1996)

1. La tassa è commisurata a partire dall'1 gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di snellimento.
2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata prevista per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
3. Ai fini della applicazione delle tariffe i locali, le costruzioni e le aree sono classificati in categorie, in rapporto all'uso cui sono adibiti, secondo quanto stabilito nella Tabella "A" allegata al presente Regolamento.

ART. 20

(Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe)

1. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente art. 19, comma 2, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e revisionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura obbligatoria del costo.

ART. 21
(Criteri di applicazione della tassa)

1. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli espressamente indicati nella Tabella "A" di cui all'art. 19, comma 3, nonché per qualsiasi area scoperta di proprietà privata dove possono prodursi rifiuti, si applica la tariffa stabilita per la voce più rispondente all'uso effettivo.
2. Ove uno stesso locale od area venga destinato a più usi, si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici adibite ai rispettivi usi.
3. Qualora nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta, relativamente alla superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per tale specifica attività.

ART. 22
(Tassa giornaliera di smaltimento)

1. E' istituita, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio; in assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività ("dicatio ad patriam") da parte del proprietario, ovvero da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 10 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione delle categorie, per il conteggio di cui al comma precedente verrà utilizzato l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 23, comma 6.

CAPO TERZO

DENUNCE E ABBUONI

ART. 23 (Denunce)

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del Decreto Legislativo n. 507/1993, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione a detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'Ufficio Anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del Comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 22, l'obbligo della denuncia assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo n. 507/1993 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

ART. 24 **(Denuncia di variazione)**

1. La denuncia di cui all'art. 23, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 23, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni per la applicazione della tariffa ridotta o delle esenzioni di cui ai precedenti articoli 12 e 13.

ART. 25 **(Norme transitorie e di prima applicazione)**

1. Le riduzioni tariffarie di cui agli artt. 4, comma 3, e 12, comma 1, del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° Gennaio 1996.
2. Le disposizioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° Gennaio 1997.
3. L'assoggettamento a tassazione delle superfici di cui all'art. 10, comma 1, del presente Regolamento decorre dal 1° Gennaio 1997.
4. In sede di applicazione della nuova disciplina, le denunce di cui agli artt. 23 e 24 sono presentate, per l'anno 1996, entro il 20 Gennaio 1996 e senza la indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio di locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché, delle parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile non escluse dalla tassazione e dei locali in multiproprietà di uso comune.
5. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonché gli elenchi di cui all'art. 7, commi 3 e 5, sono presentati entro il 30 Settembre 1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1997.
6. Le richieste di riduzione di cui all'art. 12, comma 1, del presente regolamento sono presentate, per l'anno 1996, entro il 20 Gennaio 1996.

ART. 26 **(Modalità dei rimborsi)**

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti dall'art. 59, comma 6, e dall'art. 75 del Decreto Legislativo n. 507/1993 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.
2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere; a tal fine dovranno essere osservate le modalità e le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
3. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge.

C A P O Q U A R T O

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 **(Funzionario Responsabile)**

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un Funzionario designato dalla Giunta Comunale; il Comune provvede alla comunicazione del nominativo del Funzionario responsabile al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro sessanta giorni dalla nomina.
2. Al Funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del Decreto Legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni.
3. Il Funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:
 - a) registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti;
 - b) registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del Decreto Legislativo n. 507/1993.
4. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni sua pagina dal Segretario Comunale, prima di essere posti in uso.
5. E' in facoltà del Funzionario Responsabile della gestione del tributo istituire, in luogo dei predetti registri un unico registro, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

ART. 28

(Sanzioni e interessi)

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del Decreto Legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni.
2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal comma 3 del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

ART. 29

(Abrogazioni e norme di rinvio)

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia, e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti ed adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.
2. E' fatta comunque salva la applicazione, in via transitoria, delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del Decreto Legislativo n. 507/1993, e delle diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.
3. Per l'accertamento e la riscossione della tassa si osservano le disposizioni di cui agli artt. 71, 72 e 73 del Decreto Legislativo n. 507/1993 nonché le altre norme di legge al riguardo vigenti.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dal Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle restanti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.

ART. 30
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° giorno nel mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Entra i successivi trenta giorni il Sindaco, a norma dell'art. 68, comma 3, del Decreto Legislativo n. 507/1993 trasmette copia del presente Regolamento al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale – cui compete la vigilanza sulla gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

TABELLA "A"

ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- art. 19, comma 3, del Regolamento – art. 68, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 507/1993 -

GRUPPO	CATEGORIA	DESCRIZIONE DEI LOCALI E/O AREE
A	1	Musei, archivi e biblioteche;
	2	Associazioni culturali, politiche, religiose e sindacali
	3	Teatri, cinema, sale da ballo anche all'aperto;
	4	Scuole pubbliche e private;
	5	Palestre e impianti sportivi in genere;
B	6	Autosaloni, esposizioni, sale per mostre;
	7	Complessi commerciali all'ingrosso;
	8	Campeggi;
	9	Agriturismo;
C	10	Locali adibiti a civile abitazione;
	11	Autorimesse;
	12	Case di Riposo, collettività, collegi;
	13	Alberghi e pensioni;
	14	Ospedali e case di cura;

	15	Sedi di Enti Pubblici;
D	16	Uffici e studi professionali;
	17	Distributori di carburante;
	18	Circoli sportivi, ricreativi, sale da gioco;
	19	Laboratori e botteghe artigianali;
	20	Stabilimenti ed opifici industriali;
E	21	Negozi e banche vendita di beni non deperibili;
	22	Istituti di Credito, banche e assicurazioni;
	23	Negozi, banche di vendita di Beni deperibili e Alimentari
	24	Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pasticcerie, gelaterie;
	25	Mense, Fast-Food, Self-Service;
	26	Supermercati.

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER O
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – ENTRATA IN VIGORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 10.11.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate delle modifiche da apportare al regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTO il registro delle pubblicazioni;

CERTIFICA

- che il "Le modifiche da apportare al regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" approvate con la succitata deliberazione n. 67 del 10.11.2004 sono state pubblicate all'Albo Pretorio del Comune di Mondavio per 15 giorni consecutivi, dal 21.12.2004 al 05.01.2005 al n. 445 di Rep., ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.

Mondavio lì, 10.01.2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIRETTORE GENERALE
(Dr. Andrea Volpini)